



Brescia 7/01/2014

*Prot. n. 14/14***Indicazioni in merito alle condizioni per l'ottenimento e il mantenimento dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica nella Diocesi di Brescia.**

Come noto, per ottenere l'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica occorre, necessariamente, ottemperare ad alcuni requisiti che non sono a discrezione dell'Ufficio Diocesano per l'Educazione, la Scuola e l'Università, né tanto meno della singola scuola, bensì sono regolati dalla normativa ecclesiale (nei suoi diversi livelli).

Proprio per favorire una maggiore chiarezza, è utile ricordare la legislazione inerente alla possibilità di acquisizione dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica, riportando innanzi tutto la norma universale che vale per tutta la Chiesa Cattolica contenuta nel Codice di Diritto Canonico; poi, di seguito, le due delibere attuative della Conferenza Episcopale Italiana; infine, alcune indicazioni per aiutare a comprendere con maggiore trasparenza quanto le normative predette indicano e per definire il loro campo di applicabilità all'interno della nostra Diocesi.

**Canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (in vigore dal 27 novembre 1983).**

**Can. 804 - § 1.** All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

**Can. 805 - E'** diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.



**Delibera n. 41 della CEI su *Riconoscimento e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*** (approvata dalla XXXII Assemblea Generale-Roma 14-18 maggio 1990).

**§1** L'Ordinario del luogo che riceva da parte di fedeli laici, religiosi, chierici domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

**§2** L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 §2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

**§3** Ricorrendo le circostanze di cui al §2, l'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

**Deliberazione della Cei circa *Il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche*** (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991).

**§1** L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 § I, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

**1.** Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamenti in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

**2.** Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:



Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui a prove.

2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l' Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

#### **Alcune indicazioni sulle situazioni di vita non conformi alla testimonianza di vita cristiana.**

In base a ciò che si apprende nel punto 2.3 del §1 della delibera Cei del maggio del 1991, i comportamenti che contrastano con la morale cattolica (e che, quindi, non sono in linea con una eccellente testimonianza di vita cristiana) e che comportano per l'Ordinario del luogo, non solo di non concedere, ma anche di revocare un'idoneità previamente concessa, devono essere pubblici e notori, non coerenti con la fede professata e non inseriti nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

In tali comportamenti perciò, pur non essendo di per sé coerenti con la testimonianza cristiana, non rientrano le singole, temporanee e limitate mancanze ad uno o più dei precetti della morale cattolica, passibili di essere sanate con l'accostamento autentico al sacramento della riconciliazione.

Piuttosto, sono da considerare come pubblicamente e notoriamente contrastanti con la testimonianza di vita cristiana tutti i comportamenti stabili nel tempo ed attuati in piena libertà e coscienza che contrastano con la morale cattolica.

È importante questa indicazione, perché la Chiesa non entra nel giudizio della coscienza personale, bensì si ferma a guardare oggettivamente quanto consta all'esterno, quanto cioè è verificabile concretamente ad un'osservazione esterna. Questo tratto è segno del desiderio della Chiesa di rispettare con delicatezza la coscienza di ciascuno (non si va a verificare la verità e il grado di pentimento sul perché e il per come delle singole scelte dei singoli fedeli), attenendosi "semplicemente" a quanto è possibile constatare da parte di chiunque, in quanto comportamento *stabile* – non momentaneo – *pubblico e notorio* – lo possono sapere tutti "in foro esterno", cioè dall'osservazione esteriore del comportamento della persona (non si questiona, quindi, sulla *persona*, ma sul *comportamento* della persona).



Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università

Fra questi comportamenti, quelli che a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) ed in maniera più consueta si sono riscontrati nella nostra esperienza diocesana, ricordiamo i seguenti:

- pubblica e nota dichiarazione di ateismo o di non appartenenza alla Chiesa cattolica;
- pubblica e nota appartenenza a sette o gruppi religiosi contrastanti con l'insegnamento cattolico (es. Scientology, Testimoni di Geova, ecc...);
- le situazioni di legame con un'altra persona che contrastano con la morale cattolica: la convivenza "*more uxorio*" (cioè vivendo come se si fosse sposati); il matrimonio civile; l'essere conviventi o sposati civilmente dopo una separazione o un divorzio per cui non sussista la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio sacramentale (non cade, dunque, in questo comportamento la situazione di separazione o divorzio senza convivenza o matrimonio civile successivo);
- presbiteri che hanno abbandonato l'esercizio del ministero senza aver regolarizzato la loro situazione davanti all'autorità ecclesiale competente;
- pubblica e nota abitudine alla diffamazione di Dio e della Chiesa (per es. l'abitudine alla bestemmia in pubblico);
- pubblica e nota attività o abitudine a sostenere posizioni in contrasto con il Magistero della Chiesa, sia in materia di fede, sia in materia di morale (per esempio, sostenere l'aborto);
- sentenza passata in giudicato per uno dei reati stabiliti dalla normativa italiana, in particolar modo per quelli commessi nei confronti di minori con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Si ricorda che la revoca dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica non comporta un giudizio etico sulla coscienza e sulla dignità della persona cui l'idoneità è revocata. Per questa ragione, in ogni fase del procedimento di revoca, l'Ordinario è tenuto a tutelare il mantenimento del buon nome e della buona reputazione di colui/colei che subisce tale procedimento, non rendendo pubbliche le motivazioni che sottostanno ad esso, salvo che sia il diretto interessato a renderle note o che siano collegate ad azioni giudiziarie in cui l'interessato è coinvolto.

Luciano Pace

Responsabile per l'IRC

don Raffaele Maiolini

Direttore Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università